



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n. 1563/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data

10 OTT 2016

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

RICHIAMATA la nota prot n.19077 del 29 agosto 2016, con la quale l'Università degli Studi Firenze rappresentata dal prof. Luigi Dei propone con la stipula di una convenzione, la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento dei tirocini di formazione e di orientamento curricolari;

PREMESSO che l'art 18 della legge 196/97 richiede che gli allievi delle scuole di formazione realizzino momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolazioni di scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già svolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n°1859;

che i tirocini formativi e di orientamento sono stati disciplinati dall'art.18 della legge 196/97 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con il decreto n.142/98;

che ai sensi del regolamento attuativo di cui al DM.142/98 è possibile attivare una convenzione, tra Università ed Enti pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori dei servizi sanitari, avente come oggetto l'acquisizione nella pratica di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti e di agevolare la scelta professionale;

DATO ATTO che in capo ai soggetti promotori sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art.18 L.196/97, di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro(I.N.A.I.L), e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università degli Studi di Firenze con la quale si regolamentano le attività a carico del proponente e dell'Ente ospitante, in conformità alle disposizioni normative delle legge 196/97;

DATO ATTO che l'Azienda ha apportato le necessarie modifiche/integrazioni a detta convenzione;

RITENUTO di aderire al programma di tirocinio di formazione e di orientamento curriculare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Resp.le Aacc

add



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1563/c del 10 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USLn°7

a partire dal 11 OTT 2016

Resterà a disposizione per consultare nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO *CURRICULARI*

TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10/06/1956, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR prot. 0000467/2015,

E

Azienda Usl 7 Di Carbonia (settore di attività: 86.10.10 - *Ospedali e case di cura generici*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 02261310920, con sede legale in Carbonia (CA) Via Dalmazia, 83, tel. 0781 6681, fax ---, email direzione.generale@pec.aslcarbonia.it, nella persona di Dott. Antonio Onnis, nato a San Gavino (Ca) il 25/10/1952, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 ter così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; mentre la L.R. toscana 32/2002, così come modificata, è stata attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012 e D.P.G.R. 39/R/2015 in modifica del precedente Regolamento attuativo della L.R. 32/2002;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti, i tirocini *curriculari* ai sensi:
 - a) della normativa nazionale,
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini *curriculari*;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- non avere procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, **Azienda Usl 7 Di Carbonia** (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Con la stipula della presente convenzione, il soggetto ospitante di cui al precedente comma, intende ospitare solo tirocini *curriculari*;
- 3) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- 4) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati A e B).
- 5) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme ai modelli allegati contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- 6) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 2, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
 - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di

ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

- c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare si impegna a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore* ed in particolare
 - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
 - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
 - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
 - c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
 - f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
- 1) in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
- 3) Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non

potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Art. 5 - Tutore

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito. Un tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.

Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 7 - Relazione finale e libretto formativo

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante (All. C, c1 o c2). La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
 - 2) Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
- 3) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 8- Trattamento dati personali

- 1) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
- 2) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 9 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla l.r. n. 32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Firenze
IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

Per Azienda Usl 7 Di Carbonia
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio Onnis

VISTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott. Massimo Benedetti

(
